



AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'USO DELLE AREE
DI SGAMBATURA CANI NEL TERRITORIO COMUNALE**

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Principi generali	3
Art. 3 – Obblighi	3
Art. 4 – Divieti.....	4
Art. 5 – Attività di vigilanza e sanzioni	4
Art. 6 – Entrata in vigore.....	4

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambatura esistenti sul territorio comunale e quelle di futura realizzazione, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 – Principi generali

- a) L'area di sgambatura è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
- b) Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.

Art. 3 – Obblighi

- a) A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura è fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- b) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area cani è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani;
- c) I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore che deve essere presente all'interno dell'area.
- d) Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
- e) Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
- f) I proprietari/conducenti di cane potranno permanere nell'area di sgambatura con il proprio cane per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
- g) Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- h) il proprietario/conducente del cane è tenuto a riparare eventuali danneggiamenti degli arredi urbani presenti nell'area provocati dal proprio cane ed a ricoprire e ripianare le buche scavate dal proprio cane.
- i) il proprietario/ conduttore di cane all'interno dell'area deve astenersi dallo svolgere attività di addestramento o qualsiasi altra attività, diversa dal gioco.
- j) I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane all'interno dell'area non accompagnati

dai genitori/tutori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;

Art. 4 – Divieti

- a) è vietato introdurre cani che non siano regolarmente muniti di microchip secondo le vigenti normative.
- b) È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie;
- c) È vietato l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area;
- d) È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009;
- e) È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura;
- f) È vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- g) È vietato introdurre nelle aree di sgambatura qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché, biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
- h) È vietato introdurre nell'area di sgambatura qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;

Art. 5 – Attività di vigilanza e sanzioni

- a) La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area cani è svolta dagli Ufficiali di Polizia Locale;
- b) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
- c) Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali;

Art. 6 – Entrata in vigore

- a) Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dalle vigenti norme di legge;
- b) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti;
- c) Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.